SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2447)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dall'8^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 29 settembre 1967 (V. Stampato n. **4146**)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione (GUI)

di concerto col Ministro del Tesoro (COLOMBO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 ottobre 1967

Norme integrative alla legge 28 luglio 1961, n. 831. Istituzione di posti di applicazioni tecniche maschili

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli insegnanti di materie tecniche industriali, agrarie e marinare delle preesistenti scuole di avviamento professionale, e gli insegnanti tecnico pratici, che, nelle graduatorie compilate rispettivamente ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, per il conferimento delle cattedre e dei posti determinati ai sensi dei medesimi articoli, risultino compresi nei limiti delle cattedre e dei posti messi a concorso ai sensi dei succitati articoli 21 e 22, sono nomi-

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nati in ruolo con decorrenza, agli effetti giuridici, dal 1º ottobre 1962 e sono assegnati, in mancanza di cattedre disponibili, a posti aggiunti da istituirsi in numero non superiore a quello degli insegnanti aventi diritto alla nomina. I predetti posti vengono istituiti nelle scuole in cui, oltre alle ore relative a cattedre in organico eventualmente esistenti, siano di fatto disponibili almeno 16 ore settimanali di insegnamento.

Ai suddetti posti possono essere destinati per trasferimento anche insegnanti già in ruolo all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

I predetti posti aggiunti saranno gradualmente soppressi in relazione alla cessazione dai ruoli, per qualsiasi causa, di coloro che vi sono assegnati o alla creazione di nuove cattedre in organico nella medesima scuola.

Art. 2.

Gli insegnanti di applicazioni tecniche nelle scuole medie, compresi quelli nominati in ruolo ai sensi del precedente articolo, i quali prestino effettivo servizio di insegnamento per un numero di ore settimanali inferiore a 18, sono tenuti a completare l'orario d'obbligo con lo svolgimento di attività integrative della scuola.

Art. 3.

Gli insegnanti compresi nelle graduatorie di cui all'articolo 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e nominati in ruolo ai sensi del precedente articolo 1 sono iscritti nel ruolo *C*.

Art. 4.

Al maggior onere di lire 237.527.325 derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante prelevamento dai fondi di cui all'articolo 2 della legge 31 ottobre 1966, n. 942.